DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/1123/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni prese dalla Repubblica francese per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 luglio 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5), la Repubblica francese ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate ;

considerando che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (6), modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 (7) ;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate, alle condizioni fissate nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, spese imputabili per un importo di 42 410 892,30 FF ripartito come segue :

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
secondo l'articolo 8	5 669 371 FF	3 495 896 FF
secondo l'articolo 10	4 790 858,46 FF	3 637 015,32 FF
secondo l'articolo 11	4 076 200 FF	—
secondo l'articolo 12	20 741 551,52 FF	—
secondo l'articolo 13	—	—

che è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 10 602 723,07 FF ;

considerando che è stato versato un acconto di 7 957 024,58 FF in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che, conseguentemente, deve essere versato allo Stato membro un saldo di 2 645 698,49 FF ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1977 dalla Repubblica francese per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato in 10 602 723,07 FF.

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.
(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

Il saldo del contributo, cioè 2 645 698,49 FF, è versato alla Repubblica francese.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente